

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 24/05/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 21/05/2011 la Snc Ma. Le. Re. & Figli, in liquidazione dal 15/09/2005 e poi cessata, in persona del legale rappresentante Ma. Do., anche in nome proprio in quanto socia e in rappresentanza degli altri soci, rappresentata e difesa dal dott. avv. Salvatore Lorenzo Campo, ha presentato ricorso RGR 1121/11 avverso l'Avviso di Accertamento Omissis, notificato in data 22/12/2010, dall'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Varese - Ufficio Controlli, per un importo di € 8.501,00 più sanzioni ed interessi, per rettifica del reddito imponibile da imputarsi anche in capo ai soci in quanto redditi di partecipazione e di Irap - anno 2005 - periodo 1/1-15/09/2004 periodo ante liquidazione, à sensi dell'art.36 bis DPR 600/73.

Precisa la ricorrente che contestualmente sono stati anche notificati: l'Avviso di accertamento n. Omissis periodo 16/09-31/12/2005 post liquidazione, per analoghe rettifiche e Avviso di accertamento Omissis per rettifica IVA anno 2005, entrambi opposti con separati ricorsi RGR 1122 e RGR 1123 e per i quali ha chiesto la riunione e l'urgente trattazione con nota depositata in data 19/11/2011. In conseguenza di tali accertamenti ai soci sono stati notificati Avvisi di accertamento per maggiori redditi di partecipazione, opposti con tempestivi ricorsi presso le competenti Commissioni Tributarie Provinciali.

Precisa inoltre la ricorrente che in data 09/06/2010 è stata presentata all'Agenzia delle entrate di Varese, richiesta di accertamento induttivo ex art. 55 DPR 633/72 relativamente ad un credito IVA contestato.

In ragione di tale richiesta l'Agenzia delle entrate ha chiesto vari documenti che sono stati tempestivamente prodotti e che hanno portato ad una verifica generale, fatta dall'Agenzia unilateralmente e senza alcun invito al contraddittorio, fino alla emissione e notifica degli Avvisi sopra citati, senza che sia stata data alla ricorrente la possibilità di interloquire e esporre le proprie osservazioni e ragioni.

Pertanto, a seguito dei notificati Avvisi, la ricorrente, in data 18/02/2011 ha presentato istanza di Accertamento con adesione, con la quale si eccepiva anche l'illegittimo comportamento dei funzionari che hanno proceduto senza confrontarsi con la ricorrente e senza verbalizzare (né giornalmente né con PVC finale) le loro operazioni, in palese violazione dello Statuto del contribuente.

Solo a seguito di tale istanza, si sono svolti vari incontri in contraddittorio (06/04/2011, 04/05/2011, 06/05/2011 e 16/05/2011) nel corso dei quali sono stati annullati molti rilievi dell'Ufficio, mentre sono stati confermati l'indebita deduzione di componenti negativi per € 169.698,00 in quanto costo inesistente e una omessa fatturazione per cessione di beni di € 5.882.00 ai fini IRAP ed IVA. Nell'ultimo incontro del 16/05/2011 veniva anche fatta una proposta di definizione, non accettata dalla ricorrente in quanto troppo onerosa e soprattutto perché non dovuta sia per illegittimità degli Avvisi in violazione dello Statuto del contribuente, sia per il mancato illegittimo disconoscimento del costo di € 169.698,80 fatto nel rispetto dell'art. 2285 cc ed in quanto indennizzo transattivo per estinzione di due processi civili incardinati presso il tribunale di Monza.

L'Accertamento con adesione si è quindi concluso negativamente donde la necessità dei vari ricorsi prima indicati.

La ricorrente quindi eccepisce con un lungo ed articolato ricorso, e con citazione di giurisprudenza a sostegno:

- le ripetute violazioni della legge 212/2000, in particolare dell'art. 12 diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, e non c'è dubbio, come sostiene la ricorrente, di essere stata sottoposta a verifica fiscale generale; il disconoscimento, non motivato, delle osservazioni di parte ricorrente ignorate dall'Ufficio e non distintamente contrapposte; la violazione dell'art. 12 comma 7 della legge 212/2000 che impone l'emissione degli Avvisi decorsi 60 gg. dalla notifica del PVC (mai emesso nel caso di specie) o anche dall'ultimo verbale di contraddittorio; - l'ammissione dell'Ufficio di propri errori, ad esempio annullamento del rilievo n. 1 di € 24.671,00 omessa fatturazione di beni destinati a consumo personale, erroneamente ripreso;

- l'illegittima ripresa di € 169.698,00 (inizialmente la ripresa era stata di € 194.369,00, poi ridotta per riconosciuto errore del rilievo n. 1 di € 24.671,00, testé ricordato) in quanto rappresenta la effettiva liquidazione del valore economico della quota liquidata ad un socio recesso ex arti. 2285 e 2289 cc;

- l'illegittimità della contestazione delle sanzioni in violazione dell'art. 12, comma 5 D.Lgs 18/12/1997 n. 472 che prevede il principio della continuazione con una unica sanzione invece che di distinte sanzioni.

Conclude quindi la ricorrente per la nullità degli Avvisi di accertamento per ripetute violazioni della legge 212/2000; per l'annullamento della illegittima ripresa di € 169.698,00; per l'annullamento delle sanzioni contestate separatamente e annullamento della maggiore imposta IRAP, con vittoria di spese.

L'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Varese - Ufficio controlli, con propria nota prot. 150026/2011 del 22/07/2011 fa presente che gli Avvisi qui contestati trovano origine in una comunicazione del 12/06/2009 con la quale comunicando gli esiti della liquidazione automatizzata ex art. 36 bis DPR 600/73, veniva recuperato a tassazione un credito IVA, relativo all'anno 2005, di € 8.724,00 ritenuto inesistente per omessa presentazione della dichiarazione IVA per i periodi ante e post liquidazione. Contestualmente si invitava la società a verificare il credito IVA anno 2006 di € 7.972,00 al fine di appurare l'esatta misura del credito indebitamente compensato o utilizzato.

La ricorrente confermando il credito 2006 di € 7.972,00 richiedeva un accertamento induttivo ex art. 55 DPR 633/72 per l'anno 2005 al fine di appurare l'esistenza del credito IVA di € 8.724,00.

Dai controlli effettuati, si riscontrava l'omessa dichiarazione telematica IVA per i periodi 2005 ante e post liquidazione, anche se dal cartaceo prodotto dalla ricorrente, effettivamente risultava un credito IVA di € 8.721,00.

L'Ufficio comunque prima di consacrare definitivamente l'esistenza di tale credito riteneva opportuno estendere il controllo della contabilità aziendale richiedendo apposita documentazione che veniva prodotta dalla ricorrente.

Dall'analisi documentale di tale documentazione emergevano varie violazioni che venivano contestate con gli Avvisi sopra citati.

La ricorrente chiedeva allora in data 18/02/2011 Accertamento con adesione, che dava luogo a vari incontri in contraddittorio, ma che si concludeva negativamente per avere la ricorrente rifiutato la proposta di rideterminazione della pretesa tributaria dell'Ufficio che comunque in autotutela aveva provveduto a riconoscere e stralciare alcune riprese, annullando precedenti rilievi.

Avverso tali conclusioni la ricorrente si è opposta con i ricorsi citati, eccependo le illegittimità riportate nelle conclusioni.

In relazione a tali eccezioni va precisato che:

- la ricorrente non è stata sottoposta a verifica fiscale, si è provveduto soltanto a richiedere e vagliare la documentazione contabile prodotta, pertanto non c'è stata nessuna violazione della legge 212/2000 in quanto in assenza di verifica ovviamente non sono stati fatti né i verbali giornalieri, né il PVC finale, ed inoltre non c'erano osservazioni da respingere con motivazioni, né si è determinata la situazione di rispetto dei 60gg di cui all'art. 12, in quanto non c'è stata nessuna notifica di PVC che non è stato fatto perché non c'è mai stata una verifica fiscale e nemmeno l'accesso alla controllata, le risultanze di cui agli Avvisi sono emerse sulla base di risultanze istruttorie fondate sulla documentazione prodotta. Appare quindi del tutto infondata e giuridicamente scorretto fare riferimento ai verbali di contraddittorio, che hanno altra natura, appellandosi alla sentenza della CTR di Milano;

- il controllo esercitato dall'Ufficio è stato richiesto dalla stessa ricorrente che aveva ommesso la presentazione della dichiarazione IVA.

Nel merito, sull'indebita deduzione di € 169.698,00 in quanto componenti negativi inesistenti, la ricorrente tende a considerare tale importo come costo risarcitorio nei confronti di un socio recesso, in realtà non si tratta di recesso ma di vera e propria compravendita di quota societaria certificata dalla fattura n. 427/M del 15/09/2005 emessa dallo Studio Notarile Associato Peregalli - Rosnati, avente ad oggetto la cessione di quote e modifica di patti di società in nome collettivo rep. n. 23235 raccolta 4307 del 31/05/2005, ne consegue che l'importo va pagato dai soci, non può essere addebitato alla società.

L'aver addossato detto importo come costo della società non trova giustificazioni né in termini civilistici, né in termini fiscali, ragione per la quale è stato ripreso a tassazione.

Conclude quindi l'Ufficio per l'estinzione parziale del giudizio per le riprese annullate in sede di autotutela, per il rigetto nel resto con vittoria di spese.

MOTIVAZIONI

La Commissione preliminarmente provvede alla riunione al presente ricorso RGR 1121/11 dei ricorsi RGR 1122/11 e RGR 1123/11 per connessione soggettiva ed oggettiva.

La Commissione rileva che l'oggetto del contendere così come esposto nei ricorsi e nelle controdeduzioni dell'Ufficio rappresenta una controversia interpretata in modo completamente diverso dalle parti in causa. La ricorrente ritiene sia stata fatta una verifica fiscale generale, l'Ufficio sostiene che non c'è stata nessuna verifica, ma solo un accertamento fondato sull'analisi della documentazione prodotta dalla ricorrente che tra l'altro ne aveva invocato l'esercizio ex art. 55.

Inoltre la ricorrente eccepisce in larga parte del ricorso la violazione delle norme dello Statuto del contribuente, con specifici riferimenti, a fronte dei quali l'Ufficio sostiene l'inapplicabilità delle eccezioni invocate dalla ricorrente, in particolare con riferimento alla violazione del mancato rispetto della decorrenza di 60gg prima della notifica degli Avvisi.

Per tale circostanza il Collegio ritiene corretto l'operato dell'Ufficio che ha provveduto in conformità alla sentenza 34/32/2011 della CTR di Milano ed alla sentenza C.Cass. 21103/2011. Sostiene infatti l'Ufficio che la fattispecie accertata si è svolta con modalità diverse, accertamento documentale, senza accesso, con la conseguenza che le norme della 212/2000 non riguardano il caso in esame, fondandosi gli Avvisi su analisi documentale della documentazione prodotta, senza aver mai concretizzato un accesso alla controllata.

Altrettanto dicasi per il diverso approccio relativamente alla ripresa di costi inesistenti di € 169.698,00 per l'Ufficio e di contra la ricorrente che invece ne sostiene la legittimità della imputazione a bilancio della società.

Il difficile confronto evidentemente scaturisce dalla reciproca incapacità di cercare una comune visione rispetto alla quale sollevare le proprie convinte eccezioni.

In tale contesto il Collegio si è trovato nella necessità di coniugare le diverse posizioni, prendendo comunque atto di alcune intervenute correzioni dell'Ufficio in autotutela a favore della ricorrente, escludendone altre e disponendo relativamente alle sanzioni, rispetto le quali l'Ufficio non ha controdedotto.

Sia i ricorsi introduttivi che le controdeduzioni infatti, pur con lunghe e dispersive argomentazioni con larga citazione di giurisprudenza e dottrina di supporto, in realtà non hanno consentito di mettere a fuoco l'essenza dei motivi del contendere, costringendo il Collegio a ricercare soluzioni confortate da motivazioni a supporto della propria decisione rinvenibili qua e là negli atti messi a disposizione dalle parti.

Sicché relativamente alla contestazione di costo inesistente di € 169.698,00, le argomentazioni dell'Ufficio sono apparse fondate, infatti non si tratta di recesso di un socio, ma di compravendita di quote societarie, a carico dei diretti interessati e non della società.

Questa circostanza è infatti sorretta da varie altre considerazioni come esplicitate nelle controdeduzioni dell'Ufficio: che senso ha il recesso di un socio in una società avviata alla cessazione ?, la volontà di liquidare la società era già evidente nel 2004 come dimostrato dall'assistenza tecnica chiesta alla Srl PFM studio, fattura 11/05 e dall'acconto, per l'acquisto di impianti, versato dalla Srl Coprem fatt. 44/2004; i contenuti dell'atto di transazione per la rinuncia alle cause civili presso il Tribunale di Monza; la stessa dichiarazione dei redditi del socio Ma. Br. che nella propria dichiarazione dei redditi, dichiara la plusvalenza da cessione di quote ex art. 67 TUIR e non ex art. 47 stesso TUIR che invece disciplina la tassazione delle somme ricevute dal socio in caso di recesso, ecc. come esplicitato nelle controdeduzioni dell'Ufficio, hanno contribuito, diversamente a quanto argomentato dalla ricorrente, a ritenere corretta la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio.

Relativamente invece alla contestata modalità di applicazione delle sanzioni, l'Ufficio non ha contro - dedotto, mentre il Collegio ritiene che sia applicabile l'art. 12 D.Lgs. 472/97. Pertanto, visti gli artt. 15, 35 e 36 D.Lgs 546/92

P.Q.M.

rigetta i ricorsi riuniti, dichiarando il diritto della ricorrente alla rideterminazione unitaria delle sanzioni comminate. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila).